



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto interministeriale "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi", in attuazione dell'articolo 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma 4 lettera a)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto interministeriale è predisposto in attuazione dell'articolo 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

In particolare l'articolo sopra richiamato ha previsto, al comma 1, che le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi. Nel fornire, al comma 2, la definizione di missioni e programmi, coniata in occasione dell'emanazione del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, viene specificato, al comma 3, che ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo l'articolazione prevista dal piano dei conti.

Il rinvio, previsto dal comma 4, ad un successivo decreto interministeriale per l'emanazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio è stato motivato dalla volontà di rendere più agevoli eventuali future modifiche del decreto.

Si evidenzia che il decreto interministeriale si coordina, inoltre, con quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2009, n. 196 che prevede il raccordo e l'uniformità delle regole

contabili delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di garantire che tale coordinamento tenga conto delle peculiarità delle attività universitarie e del percorso innovativo già avviato da molte di esse in questi anni. Al riguardo, si precisa che, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo a "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", nonché con il DPCM del 12 dicembre 2012 concernente "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91".

Tornando al nuovo sistema di classificazione della spesa delle università per missioni e programmi, introdotto con il presente decreto interministeriale, v'è da segnalare che le disposizioni in esso contenute si prefiggono di salvaguardare l'autonomia economica e gestionale degli atenei, garantendo la rilevazione di dati omogenei, strumentali alla previsione e rendicontazione delle attività svolte, anche al fine di comparazione e valutazione dei risultati.

L'articolato si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 ribadisce che gli obblighi di classificazione della spesa per missioni e programmi, secondo le modalità definite nel decreto, si applicano esclusivamente alle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nell'attesa di definire il piano dei conti di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale", le disposizioni vengono applicate sperimentalmente per l'esercizio 2013 e resteranno, comunque, in vigore sino all'emanazione di un successivo decreto integrativo e correttivo.

L'articolo 2 stabilisce in modo puntuale le missioni ed i programmi del Sistema universitario. I programmi, in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", sono completi della classificazione COFOG di II livello e della relativa definizione.

Le missioni, rappresentative delle funzioni principali e degli obiettivi strategici perseguiti dalle università, sono: ricerca e innovazione, istruzione universitaria, tutela della salute e servizi istituzionali e generali. I programmi, rappresentanti gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni, sono: ricerca scientifica e tecnologica di base e ricerca scientifica e tecnologica applicata (missione - ricerca e innovazione), sistema universitario e formazione post universitaria e diritto allo studio nell'istruzione universitaria (missione - istruzione universitaria), assistenza in materia sanitaria e assistenza in materia veterinaria (missione - tutela della salute), indirizzo politico e servizi e affari generali per le amministrazioni (missione - servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), nonché fondi da assegnare (missione - fondi da ripartire).

L'articolo 3 si focalizza sui principi di classificazione, scindendo le spese che, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali di classificazione di cui al successivo articolo 4, sono direttamente riconducibili a ciascun programma, dalle spese destinate congiuntamente a diversi programmi. Queste ultime verranno imputate a ciascun programma attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica, sulla base dei criteri specifici previsti al successivo articolo 5.

L'articolo 4 stabilisce i criteri generali di classificazione definendo in modo puntuale le tipologie di spesa direttamente imputabili ai singoli programmi. Al programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" sono imputate le spese relative a: incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, borse di studio di qualsiasi tipologia, ivi incluse borse

perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi, nonché le spese relative a borse di studio ed altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Al programma "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" sono imputate le spese sostenute dalle università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti, nonché le spese relative all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze.

Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo. Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. Sono incluse in questa voce anche le attività relative al conto terzi.

Al programma "Indirizzo politico" sono imputate le spese direttamente correlate agli organi di governo, al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni" sono imputate le spese per le attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei (non attribuibili in maniera puntuale ai singoli programmi). Da ultimo, al programma "Fondi da assegnare" sono da imputare, esclusivamente in sede di bilancio di previsione, le risorse per le quali sarà possibile solo in corso di gestione, attraverso atti e provvedimenti, identificare i singoli programmi.

L'articolo 5 stabilisce i criteri specifici di classificazione definendo in modo puntuale il trattamento specifico degli assegni fissi al personale di ruolo. Per quanto attiene al personale docente e ricercatore viene specificato che le stesse sono da imputare al

programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Particolare attenzione viene posta al personale docente e ricercatore che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonché a quello che presta assistenza in materia veterinaria.

Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell'effettiva attività svolta.

Le spese relative all'acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, nonché le relative utenze. Le spese in parola sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d'uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati.

Da ultimo, le spese relative all'acquisizione dei servizi, all'acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d'uso.

Decreto interministeriale “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”, in attuazione dell’articolo 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell’articolo 5 comma 1 lettera b) e dell’articolo 5 comma 4 lettera a)”

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame disciplina, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, i criteri di classificazione della spesa delle università per missioni e programmi.

Il sistema di classificazione, concepito per soddisfare le finalità del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consentirà di individuare, in sede preventiva e consuntiva, la classificazione della totalità della spesa per missioni e programmi delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Dall’attuazione delle disposizioni in esame non si prevedono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In effetti, obiettivo primario del provvedimento è l’introduzione di criteri di classificazione della spesa per missioni e programmi. Gli eventuali costi che ne derivano sono relativi ai software e all’eventuale formazione del personale preposto all’imputazione e alla successiva elaborazione dei dati, voci di spesa attualmente già previste nei bilanci degli atenei per l’utilizzo dei sistemi esistenti. Pertanto, mentre la spesa per i nuovi software sostituirà quella che attualmente grava sugli atenei per i sistemi contabili in uso, le eventuali spese di formazione del personale verranno soddisfatte con le risorse ad oggi già riservate alla medesima finalità, anche se per obiettivi formativi diversi.